



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

## IL MINISTRO

**VISTO** l'art. 97 della Costituzione espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'articolo 43, comma 1, nonché l'art. 5 bis comma 2 recante esclusioni e limiti all'accesso civico, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016;

**VISTA** la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica recante indicazioni alle PA circa l'entrata in vigore del D.lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della trasparenza;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, vigente dal 20 maggio 2017 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che abroga la direttiva 95/46/CE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, divenuto direttamente applicabile il 25 maggio 2018;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101;

**VISTO** l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*”, che ha innovato la disciplina in materia di Analisi di impatto della regolamentazione;

**VISTO** l'accordo inter-istituzionale sul registro per la trasparenza 2014/2010(ACI) approvato con decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014;

**TENUTO CONTO** dell'indirizzo politico di dare completa e costante attuazione ai principi in materia di pubblicità e partecipazione dei cittadini, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi;

**CONSIDERATA** l'opportunità, in relazione a quanto precede, di istituire e tenere presso il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un elenco dei portatori di interessi che possono essere chiamati a partecipare a forme di consultazione.

**EMANA**

**la seguente**

**DIRETTIVA PER L'ADOZIONE DEL REGISTRO TRASPARENZA DA PARTE DEL  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI**



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

### **Articolo 1 (Obiettivi)**

1. Le presente direttiva fornisce gli indirizzi e le corrette indicazioni sull'istituzione e la gestione del Registro Trasparenza;
2. La direttiva si rivolge a coloro che intendono registrarsi e ai soggetti interni ai Ministeri che sono chiamati alla gestione ed aggiornamento del Registro;
3. I soggetti che intendono iscriversi al Registro hanno l'obbligo di garantire che le informazioni fornite siano complete, precise e aggiornate, conformemente al Codice di condotta (allegato 1);
4. Segnatamente, il presente atto individua le modalità tramite le quali i Ministeri gestiscono, in relazione ai propri ordinamenti, il Registro Trasparenza, in linea con l'attuale assetto organizzativo.
5. Al fine di regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi generali e diffusi sono istituiti:
  - a) presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro trasparenza (di seguito denominato "Registro Trasparenza MISE")
  - b) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il registro per la trasparenza (di seguito denominato "Registro Trasparenza MLPS")
6. L'iscrizione al Registro è presupposto obbligatorio per richiedere incontri con organi di vertice politico e amministrativo.

### **Articolo 2 (Definizioni)**

Ai fini della presente direttiva si definiscono:

1. "Portatori di interessi particolari" i soggetti, le persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente presso il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessi, anche di natura non economica, al fine di influenzare i processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviarne di nuovi. Nell'espressione sono compresi anche coloro che, pur operando nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari.
2. "Attività di rappresentanza di interessi" ogni attività svolta da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese o società, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi di rilevanza non generale nei confronti del Ministero;
3. "Processi decisionali pubblici" quei procedimenti di formazione dei disegni di legge, decreti ministeriali di natura regolamentare per i quali è prevista, secondo la normativa vigente, l'Analisi



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

d'Impatto Regolamentare (AIR);

4. "Influenza diretta" quella esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con gli organi di indirizzo politico-amministrativo di ciascun Ministero; per "Influenza indiretta" si intende l'influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l'opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali afferenti alle attività del Ministero;
5. Organi di indirizzo politico-amministrativo: il Ministro, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e i titolari di incarichi dirigenziali di livello generale.

### **Articolo 3** *(Destinatari)*

Il Registro è destinato alle seguenti categorie:

1. Società di consulenza specializzate, studi legali, consulenti indipendenti, liberi professionisti, ovvero:
  - a) imprese che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri;
  - b) studi legali che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri;
  - c) consulenti indipendenti che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.

Questa sottocategoria è destinata alla registrazione di organizzazioni che impiegano una sola persona.

2. Imprese e associazioni di categoria, commerciali e professionali, ovvero:
  - a) imprese o gruppi di imprese (con o senza personalità giuridica) che svolgono, per conto proprio, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri;
  - b) organizzazioni (con o senza scopo di lucro) che rappresentano gruppi misti o società con scopo di lucro e piattaforme;
  - c) gruppi che rappresentano gli interessi di lavoratori, impiegati, attività commerciali o professioni.
  - d) le organizzazioni che promuovono eventi (a scopo di lucro o senza scopo di lucro);
  - e) gli organi di informazione legati a gruppi d'interesse o enti orientati alla ricerca legati a interessi privati con scopo di lucro;
  - f) le coalizioni ad hoc e le strutture temporanee (con membri operanti a scopo di lucro).
3. Organizzazioni non governative, ovvero:



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

- a) organizzazioni senza scopo di lucro (con o senza personalità giuridica) che sono indipendenti dai pubblici poteri e dalle organizzazioni di categoria. Sono incluse le fondazioni, gli istituti di beneficenza ecc. Tutte le organizzazioni siffatte che comprendono elementi sostanziali con scopo di lucro tra i loro membri devono registrarsi nella categoria 2.
4. Centri di studio, istituti accademici e di ricerca, ovvero:
  - a) centri studi e istituti di ricerca specializzati che si occupano delle attività e delle politiche del lavoro;
  - b) istituti il cui obiettivo principale è l'istruzione, ma che si occupano anche delle attività e delle politiche del lavoro e sono in contatto con il Ministero.
5. Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose, ovvero:
  - a) enti giuridici, uffici, reti o associazioni costituiti per attività di rappresentanza.
6. Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti, ovvero:
  - a) le associazioni o le reti create per rappresentare collettivamente gli Enti locali sono invitate a registrarsi. Gli Enti locali in quanto tali e i loro uffici di rappresentanza non sono tenuti a registrarsi, ma possono comunque farlo se lo desiderano;
  - b) associazioni e reti di autorità pubbliche regionali o di altre autorità pubbliche subnazionali di natura transnazionale;
  - c) le altre organizzazioni a statuto pubblico o misto (pubblico/privato), il cui scopo è di agire nell'interesse pubblico.

#### **Articolo 4** *(Esclusioni)*

1. Le disposizioni del presente documento non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, da associazioni, da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, dai partiti politici nonché all'attività svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.

#### **Articolo 5** *(Informazioni che i soggetti sono tenuti a fornire per l'iscrizione al Registro)*

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro i soggetti interessati devono fornire le seguenti informazioni:
  - a) Ragione sociale dell'organizzazione;
  - b) Forma giuridica;



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

- c) Sito internet;
- d) Categoria di appartenenza;
- e) Recapito della sede dell'organizzazione;
- f) Telefono;
- g) Responsabile legale;
- h) Obiettivi e compiti dell'organizzazione;
- i) Attività specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro;
- j) Numero di persone coinvolte nelle attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro;
- k) Settori di interesse dell'organizzazione;
- l) Dati finanziari collegati con l'attività di applicazione del Registro;

Le informazioni sopra indicate sono di pubblico dominio.

2. Inoltre i soggetti di cui all'articolo 1, ai fini dell'iscrizione al Registro devono indicare anche le seguenti informazioni:

- a) Responsabile delle relazioni:
  - i. Nome e cognome;
  - ii. Qualifica;
  - iii. e-mail.
- b) Referente dell'organizzazione:
  - i. Nome e cognome;
  - ii. Recapito telefonico;
  - iii. e-mail.
- c) Referente di riserva dell'organizzazione:
  - i. Nome e cognome;
  - ii. Recapito telefonico;
  - iii. e-mail.

Le informazioni indicate al punto 2 del presente articolo non sono di pubblico dominio e vengono tenute dal Responsabile del Registro.

3. L'Amministrazione non effettua controlli sulla veridicità dei dati immessi sulla piattaforma informatica, rimandando quindi alla partecipazione civile la verifica e l'eventuale segnalazione o contestazione del dato, secondo le modalità previste all'art. 10, né può ritenersi responsabile di usi informativi distorti da o presso terzi.



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

#### **Articolo 6**

**(Modalità di gestione del Registro)**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di ciascun Ministero è responsabile della gestione del Registro, con la collaborazione della Struttura tecnica di supporto, dell'ufficio sistemi informativi, delle segreterie degli organi di vertice politico e amministrativo.
2. I dati contenuti nel Registro sono forniti dalle stesse organizzazioni registrate, sotto la loro piena responsabilità.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di ciascun Ministero, che gestisce il Registro, sentiti gli Organi di vertice politico amministrativo, si riserva il diritto di escludere dal Registro qualsiasi soggetto i cui valori e obiettivi e le cui attività e/o azioni siano contrari ai valori fondamentali di ciascun Ministero.
4. Le registrazioni pubblicate sul sito del Registro Trasparenza sono di pubblico dominio.

#### **Articolo 7**

**(Tutela dei dati personali Registro)**

1. Il Registro viene gestito da ciascun Ministero, attraverso modalità di trattamento, che coniugano la finalità, di garantire la trasparenza nella partecipazione dei rappresentanti di interessi generali e diffusi, ai processi decisionali assicurando la massima tutela possibile dei dati personali trattati.
2. In particolare, nella fase di raccolta dei dati personali dei soggetti che intendono iscriversi al Registro è resa disponibile un'informativa, ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nella quale è presente l'indicazione delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati, nonché delle modalità con cui gli interessati potranno esercitare i propri diritti.

#### **Articolo 8**

**(Rapporti tra Amministrazione e iscritti al Registro)**

1. Ciascun Ministero può convocare gli iscritti al Registro nel caso di *Consultazioni pubbliche* nei settori di interesse da essi indicati all'atto della registrazione.



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

2. Le organizzazioni iscritte possono presentare proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.

#### **Articolo 9**

*(Codice di condotta Registro)*

1. Il Ministero, al fine di esplicitare specifiche clausole destinate a regolamentare il comportamento di coloro che si iscrivono al Registro, ha redatto uno specifico Codice di condotta al quale i nuovi iscritti sono tenuti a dare esplicito consenso.
2. Il Codice di condotta stabilisce, in sostanza, che gli iscritti al Registro sono tenuti a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, finalizzate ad ottenere l'iscrizione al Registro o al fine di distorcerne la corretta partecipazione.
3. Il Codice di condotta è parte integrante del presente atto.

#### **Articolo 10**

*(Segnalazioni e Contestazioni)*

1. Chiunque può effettuare:
  - a) una segnalazione riguardante informazioni contenute nel Registro non conformi a quanto stabilito dal Codice di condotta;
  - b) una contestazione relativa ad una registrazione ritenuta non ammissibile per comprovati motivi.
2. Le segnalazioni o le contestazioni vanno indirizzate al Responsabile del Registro, compilando un modulo *standard* disponibile sul sito *web* del Registro.
3. Nel modulo devono essere inserite le seguenti informazioni:
  - a) il nome e l'indirizzo di chi presenta la segnalazione/contestazione;
  - b) il soggetto registrato a cui si riferisce la segnalazione/contestazione;
  - c) i dettagli del presunto mancato rispetto del codice di condotta, compresi gli eventuali documenti o altro materiale di supporto alla segnalazione/contestazione;
  - d) l'indicazione dell'eventuale danno arrecato al reclamante e i motivi per i quali deve presumersi la natura dell'inosservanza.





*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

4. Le organizzazioni e le persone fisiche che si iscrivono nel Registro, consentono che le segnalazioni o contestazioni che li riguardano, siano trattate in base alle disposizioni del Codice di condotta a cui hanno aderito in fase di registrazione.
5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, in caso di accertamento dei fatti oggetto della segnalazione/contestazione, adotta le misure previste dalla procedura, che possono consistere nella rimozione temporanea o definitiva dal Registro o nel divieto d'accesso ai locali del Ministero.

#### **Articolo 11**

*(Clausola di esclusione della responsabilità)*

1. Il Registro Trasparenza *on-line* contiene *link* a siti esterni sui quali il Ministero non ha alcun potere di controllo e per i quali viene declinata ogni responsabilità relativamente:
  - a) al soggetto responsabile di gestire o fornire il contenuto dei siti in questione;
  - b) ai servizi elencati nei siti;
  - c) al contenuto dei siti;
  - d) ai pareri espressi nei siti.

#### **Articolo 12**

*(Gestione tecnico-organizzativa)*

1. Il Registro è costituito da una applicazione *web* per il Registro Trasparenza Mise ed una per il Registro Trasparenza Lavoro, distinte ma collegate per quanto concerne la condivisione dei dati, al fine di agevolare i soggetti che vogliono iscriversi in entrambi i sistemi. Ciascun Ministero è autonomo nella gestione dei contenuti e dei dati.
2. Tale condivisione di dati è estesa a tutti gli altri organi di governo che abbiano già aderito all'iniziativa o vorranno aderirvi.
3. Il Registro espone, con cadenza periodica bimestrale, l'agenda, sotto forma di elenco, degli incontri effettuati dagli Organi di indirizzo politico-amministrativo di ciascun Ministero.
4. Il sistema è erogato nella modalità "a Servizio" dal Ministero dello sviluppo economico che, sotto il profilo tecnico, si occupa della gestione ed evoluzione della piattaforma, nonché della gestione della sicurezza.



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

**Articolo 13**  
*(Clausola di invarianza)*

Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente Direttiva è pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 24 SET. 2018

IL MINISTRO